



COMUNE DI CASATISMA

PROVINCIA DI PAVIA

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione
del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di
opere/lavori, servizi e forniture**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 19/12/2018

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Casatisma, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata al successivo articolo 4 a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

3. In ogni caso, per periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

A tal fine, la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, per assicurare il rispetto del predetto limite.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi.

4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 19/12/2018.

Articolo 2 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

a) ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) lavori e le opere realizzate dal privato titolare di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione" [art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/16].

c) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

d) i lavori in amministrazione diretta;

e) le forniture e i servizi non compresi nella programmazione biennale prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016

f) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli. Gli importi saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere al personale dipendente che ha partecipato al progetto.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

3. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è estesa anche alle procedure di aggiudicazione regolate dalla parte III (concessione di lavori pubblici o di servizi) e dalla parte IV (partenariato pubblico o/e privato) del codice. In tale caso l'incentivo verrà corrisposto esclusivamente per le attività espletate dal personale dell'ente. (Corte Conti Veneto parere 21.06.2018 n. 198)

4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

Articolo 4 - Risorse da destinare al fondo incentivante per le funzioni tecniche

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 5 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero derivanti dalla mancata

effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui all'art. 1 comma 1, come segue:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % max
PIANIFICAZIONE	20	Progetto di fattibilità	10
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	10
VERIFICA PROGETTI	8	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	5	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	37	Responsabile dei Lavori	10
		Direzione Lavori	20
		Collaudo Statico	2
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI	30	Responsabilità del Procedimento e collaboratori	30
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % max.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	20

FASE ESECUTIVA	40	Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	15
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI	35	Responsabilità del Procedimento e collaboratori	35
Totali	100		100

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Il Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 2.

6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno

7. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 6.

2. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al precedente articolo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Responsabile del Servizio Personale. Nel caso in cui anche il Responsabile del Servizio Personale sia direttamente coinvolto, la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal Segretario Comunale.

3. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.
4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
5. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
6. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:
- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e il 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui al precedente comma 5;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva e la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
9. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 7. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
10. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle

attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 6.

Articolo 8 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate a progetti di innovazione

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 9 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente; è contestualmente abrogato il precedente regolamento, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.